

REGIONE CALABRIA

Oggetto: "Consorzio Sociale GOEL Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel comune di Siderno (RC) in Corso Garibaldi, n. 177, e sede operativa nel medesimo comune in Via P. Brignano, n. 1, P. Iva 02228660805. Accreditamento per n. 10 p.l. di Residenza psichiatrica ad alto trattamento ed elevata intensità assistenziale (SRP1) e n. 10 p.l. di Residenza psichiatrica sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria (SRP2).

Codice Proposta: 79752

N°. 299 DEL 20/11/2025

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

I Dirigenti responsabili, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali

Sottoscritto dal settore 2 - autorizzazioni ed accreditamenti Dott. BARONE ROSALBA (con firma digitale)

> Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento Dott CALABRÒ TOMMASO (con firma digitale)

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L.1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2025, acquisita al protocollo con n. 838201 del 04/11/2025, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 fermo restando la procedura in corso di cui al secondo e terzo periodo del medesimo comma 88;

VISTA la suddetta delibera del Consiglio dei Ministri con la quale si sono confermati i contenuti del mandato commissariale affidato con la deliberazione del 4 novembre 2021, come integrato con deliberazione del 23 dicembre 2021;

VISTA la sopra richiamata delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stata confermata la nomina dei subcommissari dott. Ernesto Esposito e ing. lole Fantozzi di cui alle deliberazioni del 23 dicembre 2021, del 22 giugno 2022 e del 18 settembre 2023:

PREMESSO che la struttura sanitaria privata denominata "Consorzio Sociale GOEL Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel comune di Siderno (RC) in Corso Garibaldi, n. 177, e sede operativa nel medesimo comune in Via P. Brignano, n. 1, è stata accreditata con DPGR n.1/2011 per n. 10 p.l. di Residenza psichiatrica ad alto trattamento ed elevata intensità assistenziale (SRP1) e n. 10 p.l. di Residenza psichiatrica socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria (SRP2);

PRESO ATTO CHE con DCA n. 224 del 30/04/2025 non è stata accolta l'istanza di rinnovo dell'accreditamento avanzata in data 26/07/2023, prot. n. 339953, per n. 10 p.l. di Residenza psichiatrica ad alto trattamento ed elevata intensità assistenziale (SRP1) e n. 10 p.l. di Residenza psichiatrica socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria (SRP2) dal Legale Rappresentante della struttura sanitaria privata denominata "Consorzio Sociale GOEL Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel comune di Siderno (RC) in Corso Garibaldi, n. 177, e sede operativa nel medesimo comune in Via P. Brignano, n. 1, e per l'effetto, è stata dichiarata la decadenza dall'accreditamento, in quanto l'istanza è stata trasmessa oltre i termini previsti dalla normativa ed in particolare dopo i tre anni di validità dell'accreditamento, per come previsto dall'art. 11,comma 7 della l.r. n. 24/2008;

CONSIDERATO che, con istanza prot. n. 439622 del 17/06/2025, la predetta struttura ha avanzato richiesta di nuovo accreditamento per n. 10 p.l. di Residenza psichiatrica ad alto trattamento ed elevata intensità assistenziale (SRP1) e n. 10 p.l. di Residenza psichiatrica socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria (SRP2);

DATO ATTO che è presente il parere favorevole di compatibilità con i LEA e il fabbisogno di prestazioni, prot. n. 996/DSMeD del 04/06/2025, rilasciato dall'ASP di Reggio Calabria, ed acquisito al prot. n. 406594 del 05/06/2025 per n. 10 p.l. di Residenza psichiatrica ad alto trattamento ed elevata intensità assistenziale (SRP1) e n. 10 p.l. di Residenza psichiatrica sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria (SRP2);

TENUTO CONTO che, il competente settore del Dipartimento Salute e *Welfare*, con nota prot. n. 442179 del 17/06/2025, ha avviato la procedura per la verifica da parte dell'Organismo Tecnicamente Accreditante dei requisiti di accreditamento per come previsto dalla Legge n. 24/2008, dal DCA n. 81/2016 e dal DCA n. 95/2019, dandone comunicazione alla parte istante ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge n. 241/90;

VISTO il DCA n. 62 del 26 maggio 2022 che, nel modificare e integrare il D.D.G. n. 11195 del 17/09/2019, ha disposto che "il verbale di verifica finale dell'OTA sia trasmesso, dal Coordinatore dell'Organismo stesso, alla Direzione Generale del Dipartimento Salute e Welfare e al settore

competente in materia di autorizzazioni e accreditamenti, che provvederà alla predisposizione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego sulla scorta del parere espresso dall'OTA stesso":

CONSIDERATO che:

- in ossequio a quanto previsto nel DCA n. 62/2022, con pec del 23/07/2025 pervenuta al settore competente, acquisita al prot. n. 549448 di pari data, l'Ufficio di Coordinamento ha trasmesso il verbale di verifica finale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, datato 03/07/2025, recante le risultanze dell'audit effettuato, concernente la tipologia di attività in interesse;
- l'Organismo verificatore ha concluso in termini positivi gli accertamenti svolti presso la struttura sanitaria privata "Consorzio Sociale GOEL Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel comune di Siderno (RC) in Corso Garibaldi, n. 177, e sede operativa nel medesimo comune in Via P. Brignano, n. 1, P. Iva 02228660805, accertando "il POSSESSO dei requisiti di accreditamento";

ATTESO che il presente provvedimento è funzionale agli indirizzi di programmazione regionale della rete territoriale definiti con DCA n. 197/2023, avente ad oggetto "Programmazione della Rete territoriale in attuazione del D.M. n. 77 del 23 maggio 2022 e in sostituzione del DCA n. 65/2020"; **VISTI**:

- VIO11.
 - l'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. "accreditamento istituzionale";
 - la Legge Regionale 10/04/1995, n. 11 concernente "disciplina delle tasse sulle concessioni regionali"
 - la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate "norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";
- il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
- il D.C.A. n. 95/2019 recante "Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) revoca D.C.A. n. 70/2017;
- il D.D.G. n. 11195/2019 recante "Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione";
- il DCA n. 62 del 26/05/2022 recante "Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019 avente ad oggetto "Manuale Operativo dell'OTA ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) - Approvazione;
- la legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 Legge di stabilità regionale 2025;
- la legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
- la DGR n. 766 del 27/12/2024 Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025– 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- -la DGR n. 767 del 27/12/2024 Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la legge n. 241/90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- -- il D. lgs. n. 118/2011 contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro Organismi;

VISTA la legge n. 118 del 5 agosto 2022 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", che all'art. 15 ha modificato il comma 7 dell'art. 8-quater del D. Lgs. n. 502/92;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022, concernente "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie";

VISTI:

-il Decreto del Ministero della Salute 26 settembre 2023 "Proroga dei termini di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto 19 dicembre 2022", la legge n. 18 del 23/02/2024 che ha prorogato al 31 dicembre 2024 e l'art. 4, comma 7, lett. c) del Decreto Legge 27/12/2024, n. 202, che ha ulteriormente prorogato al 31/12/2025 il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8 quater, co.7 e 8 quinquies co. 1 bis del D.

Lgs. n. 502/1992;

-il DCA n. 326 del 28/10/2024 avente ad oggetto "Adeguamento al Decreto del Ministero della Salute del 19/12/2022 recante "Valutazione in termini di Qualità, Sicurezza ed Appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2022. Approvazione nuovi requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private";

VISTO l'articolo 36 della legge n. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023);

VISTO il DCA n. 28 del 05/02/2025 che, in ossequio al D.L. n. 202/2024, ha differito al 31/12/2025 i termini di cui al DCA n. 326 del 28/10/2024 per l'adeguamento dell'ordinamento delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8 quater, co.7 e 8 quinquies co. 1 bis del D. Lgs. n. 502/1992;

ATTESO che:

- la conversione nella legge n. 15/2025 del Decreto legge n. 202/2024 ha ulteriormente prorogato al 31/12/2026, il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8 quater, co.7 e 8 quinquies co. 1 bis del D. Lgs. n. 502/1992;
- -con DCA n. 231 del 21/05/2025, in ossequio alla predetta legge, sono stati differiti al 31/12/2026 i termini previsti nel DCA n. 326 del 28/10/2024 per l'adeguamento dell'ordinamento delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8 quater, co.7 e 8 quinquies co. 1 bis del D. Lgs. n. 502/1992;

VISTA la richiesta di comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0105754_20250923 relativa al "Consorzio Sociale GOEL Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel comune di Siderno (RC) in Corso Garibaldi, n. 177, ad oggi priva di riscontro;

PRECISATO che è decorso il termine dei trenta giorni previsto dal comma 4 dell'art. 88 del D. Lgs.n. 159/2011 per l'acquisizione della certificazione senza aver ricevuto riscontro sulla Banca Dati Nazionale Unica, si procede sotto condizione risolutiva, avendo acquisito agli atti l'autocertificazione, provvedendo alla eventuale revoca dell'accreditamento qualora dovessero essere comunicate informazioni interdittive ai sensi del predetto Decreto Legislativo;

ATTESO che con nota prot. n. 825619 del 31/10/2025 il competente settore del Dipartimento Salute e *Welfare* ha provveduto ad inviare la richiesta di rilascio certificato del casellario giudiziale del rappresentante legale del "Consorzio Sociale GOEL Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel comune di Siderno (RC) in Corso Garibaldi, n. 177, alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Catanzaro, che ha dato riscontro inviando la relativa certificazione in data 07/11/2025, prot. n. 849898 di pari data, depositata in atti, dalla quale non risultano cause ostative al rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale delle attività sanitarie di che trattasi:

VISTE ALTRESI':

- le autocertificazioni antimafia relative al rappresentante legale e ai soci del consorzio in esame, prot. n. 858299 del 11/11/2025, depositati in atti, nelle quali si attesta la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs n.159/2011;
- l'autocertificazione della struttura in esame relativa al monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti terzi, di cui all'art. 1, comma 9, lettera e), Legge n. 190/2012, acquisita al prot. n. 858299 del 11/11/2025;

VISTA la ricevuta di pagamento effettuata dalla Struttura sanitaria in questione, in data 24/07/2025, dell'importo di € 1.734,06, quale tassa di concessione regionale per l'accreditamento per n. 10 p.l. di Residenza psichiatrica ad alto trattamento ed elevata intensità assistenziale (SRP1) e n. 10 p.l. di Residenza psichiatrica socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria (SRP2);

CONSIDERATO che la competenza dell'accertamento, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i., della somma di € 1.734,06 sul capitolo di entrata n. E0110110201 del bilancio regionale versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale per l'accreditamento della struttura sanitaria è del Settore n. 5 "Gestione Tasse Automobilistiche e Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto i dirigenti competenti attestano la regolarità tecnica e amministrativa nonché la completezza dell'istruttoria;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante e sostanziale del presente decreto, il Commissario *ad acta*, dott. Roberto Occhiuto;

DECRETA

DI PRENDERE ATTO del verbale di verifica finale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, datato 03/07/2025, acquisito dal competente settore in data 23/07/2025 con prot. n. 549448, relativo alla struttura sanitaria privata denominata "Consorzio Sociale GOEL Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel comune di Siderno (RC) in Corso Garibaldi, n. 177, e sede operativa nel medesimo comune in Via P. Brignano, n. 1, P. Iva 02228660805, attestante il possesso dei requisiti di accreditamento per n. 10 p.l. di Residenza psichiatrica ad alto trattamento ed elevata intensità assistenziale (SRP1) e n. 10 p.l. di Residenza psichiatrica socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria (SRP2):

DI ACCOGLIERE l'istanza prot. n. 439622 del 17/06/2025, con la quale il rappresentante legale della predetta struttura sanitaria ha avanzato richiesta di accreditamento per n. 10 p.l. di Residenza psichiatrica ad alto trattamento ed elevata intensità assistenziale (SRP1) e n. 10 p.l. di Residenza psichiatrica socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria (SRP2);

DI ACCREDITARE la struttura sanitaria privata denominata "Consorzio Sociale GOEL Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel comune di Siderno (RC) in Corso Garibaldi, n. 177, e sede operativa nel medesimo comune in Via P. Brignano, n. 1, P. Iva 02228660805, per n. 10 p.l. di Residenza psichiatrica ad alto trattamento ed elevata intensità assistenziale (SRP1) e n. 10 p.l. di Residenza psichiatrica socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria (SRP2);

DI PRECISARE CHE:

- l'accreditamento è concesso, in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7 del D. Lgs. 502/92, modificato dalla legge n. 118/2022;
- le strutture sanitarie e socio-sanitarie devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accreditamento sanitario per le strutture private;
- il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento regionale Salute e *Welfare* ed all'A.S.P. territorialmente competente le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;
- l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali,

dell'attività svolta:

- è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere a verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 dalla Legge Regionale 24/2008 e dal DCA 81/2016, l'accreditamento, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il Rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda Sanitaria competente;
- ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DI DISPORRE che:

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- **DI DARE ATTO** che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;
- **DI FARE SALVI** gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n.2 del Dipartimento Salute e *Welfare*, nonché a:

- Settore Gestione Entrate e Mutui del Dipartimento Economia e Finanze:
- Settore "Gestione Tasse Automobilistiche e Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 10/04/1995;
- Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria-Azienda Zero;
- Settore Assistenza Territoriale-Salute nelle Carceri-Sistema delle Emergenze Urgenze;
- Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;

DI PRECISARE che la necessità di non arrecare pregiudizio alla struttura integra l'urgenza di cui all'art. 3 comma 3 dell'Accordo del 17 dicembre 2009:

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Salute e Welfare per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso nelle sedi giudiziarie competenti entro il termine previsto dalla legislazione vigente e decorrente dalla data di pubblicazione sul BURC.

II Sub Commissario FANTOZZI IOLE

II Sub Commissario ESPOSITO ERNESTO

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

II Commissario ROBERTO OCCHIUTO

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE SETTORE 2 - AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI

Il responsabile del procedimento.) **ROSALBA BARONE**

(con firma digitale) (atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i

Il Dirigente del settore 2 - autorizzazioni ed accreditamenti

BARONE ROSALBA

(con firma digitale) (atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Il Dirigente Generale

CALABRÒ TOMMASO
(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)